TURCHIA: anche la Corte di Strasburgo arruolata nella "guerra di civiltà"?

di Stefano Ceccanti

(p.a. di Diritto Pubblico Comparato, Univ. Bologna, Fac. Scienze Politiche Forlì - legelab@uni.net)

Il 31 luglio 2001, quindi prima dei terribili attentati negli Usa, la Corte europea dei diritti umani nella sentenza Refah partisi (partito della prosperità) ed altri contro Turchia, leggibile come sempre sul sito della Corte di Strasburgo in inglese e in francese, ha avallato (non considerandola contraria alla convenzione europea dei diritti) la sentenza della Corte costituzionale turca che, sulla base delle varie norme di protezione presenti nella sua Costituzione, aveva sciolto il partito fondamentalista islamico.

Per la Corte, anche se le interpretazioni da dare alle disposizioni di protezione debbono essere restrittive perché «il pluralismo dei partiti è in se stesso inerente alla democrazia», è però possibile ricorrere anche ad uno scioglimento preventivo di un partito, prima cioè «che siano messi in pratica atti concreti che rischino di compromettere la pace civile e il regime democratico», dato che nel caso di specie il programma politico sostenuto, propugnando l'introduzione della legge islamica, andava al di là dei «principi democratici fondamentali».

Infatti per la Corte «non c'è democrazia quando la popolazione di uno Stato, anche a maggioranza, rinuncia ai suoi poteri legislativo e giudiziario a favore di un'entità che non è responsabile di fronte al popolo che essa governa, indipendentemente dal fatto che tale entità sia laica o religiosa» e per di più il diverso status dei cittadini sulla base della religione che fa parte di tale programma, dando vita a «sistemi giuridici interamente diversi» distrugge il «primato del diritto», il principio di uguaglianza. Una sentenza piuttosto netta, quindi, che non può sollevare varie perplessità non tanto sui fini che si vogliono proteggere, ma sulla possibile sproporzione tra i fatti accertati (alcune dichiarazioni politiche) e la misura solennemente presa e altrettanto solennemente giustificata. Infatti l'opinione dissenziente dei giudici Fuhrmann, Locaides e Bratza ritiene invece insufficiente per procedere a un atto così grave la semplice raccolta di dichiarazioni pubbliche dei dirigenti senza «prove formali o convincenti» sui rischi futuri legati alla presenza al Governo di tale partito.

Per inciso il Governo turco, senza nessuna replica che risulti agli atti da parte della Corte, ha sostenuto davanti alla Corte che non solo in Germania ma anche in un'altra democrazia consolidata come l'Italia sarebbe vigente una "democrazia militante" che consisterebbe nel difendersi da «tutti i movimenti politici che mirano a distruggerla», citando poi, a fondamento di questa improbabile ricostruzione estensiva, sia l'art. 18 della Costituzione sia la XII delle disposizioni transitorie e finali. Forse non sarebbe male diffondere le interpretazioni più condivise in dottrina. Non vorrei che le indubbie esigenze di difesa dal terrorismo finissero per creare uno spirito di arruolamento collettivo in una presunta "guerra di civiltà" radicalmente contrario ai fondamenti delle "società aperte".